



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2022001740 del 05/10/2022

Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio gestione dei rifiuti - energia - tutela e valorizzazione dell'ambiente**

Responsabile del Servizio: **Marco Caferro**
RUP/Istruttore: **Ilaria Intrieri**

Oggetto

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 15001200 del 04/06/2015, successivamente modificata e integrata in maniera non sostanziale dalle Determinazioni Dirigenziali R.G. n. 15001979 del 22/09/2015, R.G. n°15002546 del 09/12/2015, N°2019000675 del 08/05/2019 (Cod. univ. SUAP N. 545), N°2019001716 del 10/10/2019 (Cod. univ. SUAP N. 592) e in maniera sostanziale con Determinazione Dirigenziale N°2020001727 del 13/10/2020 (Cod. univ. SUAP N. 576), aggiornata con Determinazione Dirigenziale N°2021002544 del 17/12/2021 (Cod. univ. SUAP N. 779) – Ditta Calabria Calcestruzzi S.r.l, con stabilimento in C.da Petrini s.n.c. nel Comune di Luzzi (CS) e sede legale in Via L. da Vinci del Comune di Rende (CS) - DPR 59/2013 e ss. mm. ii. **REVOCA del provvedimento di Diffida di cui alla Determinazione Dirigenziale N°2022001400 del 04/08/2022**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori "...chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale";

- l'art. 2, comma 1 lett b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua nella Provincia l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

- la Provincia è anche soggetto competente in materia ambientale, per come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c) del DPR 59/2013, relativamente al procedimento di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (TUA), per la tenuta del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata.

- in data 20/12/2005 è stata stipulata apposita convenzione tra la Provincia di Cosenza e l'ARPACal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, appositamente rinnovata negli anni successivi, in attuazione dei contenuti del protocollo d'intesa del 06/12/2004, riguardante l'attività di controllo demandate alle Province in materia di rifiuti relativamente, tra l'altro, alle procedure semplificate di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

- su istanza di parte, con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 15001200 del 04/06/2015, successivamente modificata e integrata in maniera non sostanziale dalle Determinazioni Dirigenziali R.G. n. 15001979 del 22/09/2015, R.G. n°15002546 del 09/12/2015, N°2019000675 del 08/05/2019 (Cod. univ. SUAP N. 545), N°2019001716 del 10/10/2019 (Cod. univ. SUAP N. 592) e in maniera sostanziale con Determinazione Dirigenziale N°2020001727 del 13/10/2020 (Cod. univ. SUAP N. 576), aggiornata con Determinazione Dirigenziale N°2021002544 del 17/12/2021 (Cod. univ. SUAP N. 779), questo Ente ha adottato il provvedimento di AUA, giusto DPR 59/2013, a favore della Ditta Calabria Calcestruzzi S.r.l, con ubicazione dello stabilimento in C.da Petrini s.n.c. nel Comune di Luzzi e sede legale in Via L. da Vinci del Comune di Rende, indicando quale titolare del provvedimento, in qualità di Amministratore Unico, il Sig. Grimoli Massimiliano, nato a Cosenza il 03/08/1975, (CF:GRMMSM75M03D086E), relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

1. art. 3, c. 1, lett. a) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione agli scarichi (fuori pubblica fognatura) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. art. 3, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. art. 3, c. 1, lett. e) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
4. art. 3, c. 1, lett. g) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. – comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- le prescrizioni autorizzatorie contenute nella Determinazione Dirigenziale N°2020001727 del 13/10/2020, con riferimento al recupero di rifiuti non pericolosi, imponevano all'allegato 5 punto 6) che "... siano svolte tutte le operazioni di recupero dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente ...".

Preso atto che:

- l'ARPACal - Dipartimento Provinciale di Cosenza con nota prot. n°19905/2022, ha comunicato a questo Ente, mezzo pec acquisita al protocollo dell'Ente al n°25735 del 26/07/2022, l'esito dei controlli effettuati in data 28/06/2022, inerenti la gestione dei rifiuti, riscontrando irregolarità nell'attività esercitata dalla Ditta di che trattasi, poiché svolgeva "*...attività di gestione rifiuti non autorizzata per quanto attiene l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (Art. 256, comma 4 del D.Lgs. N°152/2006 e ss. mm. ii.)*", in merito al superamento del limite temporale di un anno dalla data di ricezione dei rifiuti messi in riserva per l'avvio ad operazioni di recupero (art. 6 del DM 5 febbraio 1998);
- a seguito di quanto emerso dai suddetti controlli effettuati dall'ARPACal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, con Determinazione Dirigenziale N°2022001400 del 04/08/2022, questo Settore diffidava la Ditta Calabria Calcestruzzi Srl nella persona dell'Amministratore Unico, Sig. Grimoli Massimiliano, a proseguire la gestione dell'attività di recupero rifiuti in difformità a quanto previsto dal provvedimento di AUA in oggetto e dalla normativa vigente, con specifico riferimento al superamento dei quantitativi di messa in riserva autorizzati;
- nella suddetta Determinazione Dirigenziale N°2022001400 del 04/08/2022, questo Settore assegnava al titolare del provvedimento di AUA richiamato in premessa, il termine di 60 (*sessanta*) giorni, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento, per come previsto dal comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii., per avviare i rifiuti messi in riserva in eccedenza alle altre operazioni di recupero ovvero destinare i medesimi verso altri impianti autorizzati, in modo da conformare l'attività a quanto previsto dall'AUA sopracitata, dandone tempestiva comunicazione a questo Settore;
- la Ditta, con nota del 10/08/2022, trasmessa a questo Settore dal Suap competente in data 01/09/2022, comunicava "*di aver provveduto alla rimozione dei rifiuti, CER 170302 in esubero e di averli conferiti presso altri impianti di recupero autorizzati, per un totale di 8.299,29 ton*", trasmettendo, contestualmente, i relativi FIR, in ottemperanza alle prescrizioni imposte con il provvedimento di diffida di cui sopra;

Avuto riguardo:

- dell'esito dell'incontro tecnico, tenutosi in data 12/07/2022 presso gli Uffici dell'Arpacal, nel corso del quale la Ditta ha fornito all'organo di controllo "*... i formulari di smaltimento dei rifiuti con codici CER 170302 relativi alla giacenza 2020 e parte del 2021...*", e di quanto appurato dal tecnico dell'Agenzia ovvero che "*... ad oggi resta da smaltire solo la residua giacenza relativa al 2021 per la quale la ditta ha tempo fino alla fine dell'anno 2022*", tenuto conto, nel contempo, della succitata comunicazione del 01/09/2022 della Ditta e contestuale trasmissione a questo Ufficio dei formulari relativi ai rifiuti smaltiti;

Valutato che, per tutto quanto sopra esposto, sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca della diffida adottata da questo Settore con Determinazione Dirigenziale N°2022001400 del 04/08/2022;

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte per formarne parte integrante e sostanziale

Visto il Decreto Lgs. 03-04-2006 n.152 e ss.mm.ii;

Visto il D.M. 05/02/1998 modificato, integrato dal DM n. 186/2006 ess. mm. ii.;

Visto il DPR 59/2013;

Visto il D.M. 350/98;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale della Calabria n.427 del 23.06.2008;

Visto il D.Lgs 159/2011;

Visto la L. 241/90 e smi;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Cosenza n°20 del 06/06/2022;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

di revocare il provvedimento di diffida a proseguire la gestione dell'attività di recupero rifiuti in difformità a quanto previsto dal provvedimento di AUA in oggetto e dalla normativa vigente, di cui alla Determinazione Dirigenziale N°2022001400 del 04/08/2022, considerando superati i motivi tecnico-amministrativi per i quali il gestore era stato diffidato.

Il gestore dovrà continuare a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale R.G. n. 15001200 del 04/06/2015, successivamente modificata e integrata in maniera non sostanziale dalle Determinazioni Dirigenziali R.G. n. 15001979 del 22/09/2015, R.G. n°15002546 del 09/12/2015, N°2019000675 del 08/05/2019 (Cod. univ. SUAP N. 545), N°2019001716 del 10/10/2019 (Cod. univ. SUAP N. 592) e in maniera sostanziale con Determinazione Dirigenziale N°2020001727 del 13/10/2020 (Cod. univ. SUAP N. 576), ed, infine, aggiornata con Determinazione Dirigenziale N°2021002544 del 17/12/2021 (Cod. univ. SUAP N. 779).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

Gli Uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti, secondo quanto previsto dal D.Lgs n°195/2005 sono il SUAP del Comune di Luzzi ed il Settore Ambiente della Provincia di Cosenza con sede in Corso Telesio n.17 – 87100 Cosenza.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Luzzi, che, assicurate le verifiche di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii, lo rilascerà al gestore ai sensi del D.P.R. n°59/2013 e, contestualmente, lo trasmetterà a questo Ente, all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, alla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Sindaco del Comune di Luzzi per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

Cosenza, 05/10/2022

**Il Dirigente
Avv. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.